



**A tale scopo dichiara di partecipare in qualità di:**

OPERATORE PROFESSIONALE;

OPERATORE NON PROFESSIONALE (c.d. hobbisti);

**QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE  
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:  
(DA COMPILARE SOLO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI)**

1.  In qualità di operatore di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1);
2.  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) (2);
3.  di essere in possesso di autorizzazione commerciale per le aree pubbliche di tipologia "A" n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per il settore merceologico non alimentare.
4.  di essere in possesso di autorizzazione commerciale per le aree pubbliche di tipologia "B" n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per il settore merceologico non alimentare.
5.  di essere in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio in sede fissa n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per il settore merceologico non alimentare.
6.  di vendere professionalmente cose usate prive di valore o di valore esiguo (in questo caso non necessita la denuncia inizio attività ai sensi del art. 126 T.U.L.P.S.);
7.  di vendere professionalmente cose usate quali oggetti d'arte e/o cose antiche , di pregio o preziose, oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose (in questo caso necessita la denuncia inizio attività ai sensi del art. 126 T.U.L.P.S., da allegare in copia alla presente richiesta);

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.





